

Decreto federale
per l'inserimento nella Costituzione federale d'un articolo
27^{quinquies} sul promovimento della ginnastica e dello sport

(Del 18 marzo 1970)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto gli articoli 85 numero 14, 118 e 121 capoverso 1 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 1969¹⁾,

decreta:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 27^{quinquies}

¹ La Confederazione ha facoltà d'emanare prescrizioni sulla ginnastica e lo sport dei giovani. Essa può, per legge, rendere obbligatorio l'insegnamento della ginnastica e dello sport nelle scuole. L'esecuzione nelle scuole delle prescrizioni federali spetta ai Cantoni.

² La Confederazione promuove la pratica della ginnastica e dello sport per gli adulti.

³ Essa mantiene una scuola federale di ginnastica e sport.

⁴ I Cantoni e gli organismi interessati devono essere consultati per la emanazione delle leggi applicative.

II

¹ Il presente decreto sarà sottoposto alla votazione del popolo e dei Cantoni.

² Il Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

¹⁾ FF 1969 II 401

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 marzo 1970.

Il presidente: **Paul Torche**

Il segretario: **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 marzo 1970.

Il presidente: **M. Eggenberger**

Il segretario: **Schmid**

Decreto federale per l'inserimento nella Costituzione federale d`un articolo 27quinquies sul promovimento della ginnastica e dello sport (Del 18 marzo 1970)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1970
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	12
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	26.03.1970
Date	
Data	
Seite	379-380
Page	
Pagina	
Ref. No	10 157 095

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.